COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1456) 95

PRESIDENTE 95, 96

Votazione segreta:

PRESIDENTE 96, 97

La seduta comincia alle 10,40.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro ».

Onorevoli colleghi, poiché nel corso della precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali, e ci è giunto il parere favorevole della Commissione bilancio, possiamo passare direttamente all'esame degli articoli ed alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento, tanto atteso negli ambienti delle belle arti.

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, è elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, numero 1240, è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto è dotato di:

1) un gabinetto di chimica;
2) un gabinetto di fisica;
3) un gabinetto di microbiologia;

4) un gabinetto di tecnologia;
5) un gabinetto fotografico;
6) un gabinetto radiografico;
7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
9) un archivio per la documentazione dei restauri;
10) un archivio amministrativo;
11) una segreteria;
12) un ufficio amministrativo.

L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attività ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, numero 1240, è sostituito dal seguente:

« Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprietà dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Alle spese per l'incremento e per la manutenzione delle attrezzature dei gabinetti indicati dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonché a quelle per l'acquisto dei materiali occorrenti al funzionamento dei suddetti gabinetti ed alla attività didattica si provvede con il fondo annuo di cui all'articolo 1.

Tutte le altre spese dell'Istituto non contemplate dal presente articolo né dall'articolo 7 della citata legge n. 1240 del 1939, quale risulta modificato dall'articolo precedente, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 8 della legge 22 luglio 1939, numero 1240, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 5.

Su proposta dell'Istituto, il Ministro della pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.

Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprietà dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.

(*È approvato*).

ART. 6.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 190 milioni per gli anni 1972 e 1973 e di lire 95 milioni per gli anni seguenti, si farà fronte, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto

centrale del restauro » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1456):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Bellisario, Bellotti, Benedetti Tullio, Bertè, Bini, Buzzi, Dall'Armellina, Finelli, Giordano, Gui, Lindner, Masullo, Miotti Carli Amalia, Pandolfo, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Rosati, Santuz, Spitella, Tessari.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO